



**Modifica della legge federale sugli aiuti finanziari
alle organizzazioni che concedono fidejussioni alle
piccole e medie imprese e
abrogazione della legge federale sulla concessione
di fidejussioni e di contributi sui costi di interesse
nelle regioni montane e nelle altre aree rurali**

Rapporto sui risultati della consultazione

Berna, febbraio 2018

Indice

1	Situazione iniziale	3
1.1	Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese	3
1.2	Legge federale sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi d'interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali.....	3
1.3	Consultazione	4
2	Partecipazione alla procedura di consultazione	5
3	Sintesi dei risultati principali	6
3.1	Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese	6
3.2	Legge federale sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali	7
4	Commento ai singoli articoli	9
4.1	Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese	9
4.1.1	Titolo della legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese.....	9
4.1.2	Articolo 1: Scopo	9
4.1.3	Articolo 2: Principi della promozione.....	9
4.1.4	Articolo 3: Beneficiari.....	10
4.1.5	Articolo 4: Condizioni di riconoscimento	10
4.1.6	Articolo 6: Limite della fideiussione e contributo della Confederazione alla copertura delle perdite.....	10
4.1.7	Articolo 7: Spese d'amministrazione.....	12
4.1.8	Articoli 5 e 8–14	13
4.2	Legge federale sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi d'interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali.....	13
4.2.1	Unico articolo: abrogazione della LCFide	13
4.2.2	Disposizioni transitorie.....	13
5	Allegato: Lista dei partecipanti alla procedura di consultazione	14

1 Situazione iniziale

Per ragioni di efficienza e affinità di contenuti, nell'ambito dello stesso messaggio verranno trattati congiuntamente i seguenti due progetti di revisione.

Primo avamprogetto: la revisione parziale della legge federale del 6 ottobre 2006 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese ha lo scopo di aumentare l'attuale limite di fideiussione massimo, portandolo da 500 000 a 1 milione di franchi, e di adeguare diversi altri aspetti della legge. L'aumento del limite massimo adempie alla mozione Comte (15.3792), che il Consiglio federale propone pertanto di stralciare.

Secondo avamprogetto: la legge federale sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi d'interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali viene abrogata per eliminare un doppione normativo nel sistema di promozione della fideiussione. Questo provvedimento non comporta svantaggi rilevanti per le piccole e medie imprese delle regioni montane e delle aree rurali, e non indebolisce la politica regionale della Confederazione.

1.1 Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Il sistema di fideiussioni per le piccole e medie imprese (PMI) – gestito congiuntamente da Confederazione e organizzazioni di fideiussione delle arti e mestieri – consente alle aziende beneficiarie un accesso più agevole ai crediti bancari. In Svizzera le cooperative di fideiussione sono quattro: tre regionali (BG Mitte, CF OST-SUD e Cautionnement romand) e una nazionale (BG SAFFA), e possono garantire crediti fino a un tetto massimo di 500 000 franchi. La Confederazione copre il loro rischio di perdita in misura del 65 per cento e si assume una parte delle loro spese d'amministrazione. Grazie a questi contributi federali le organizzazioni non devono sostenere costi elevati – in relazione all'esame delle domande, ai compiti di sorveglianza e ai premi di rischio – e possono quindi offrire condizioni favorevoli alle PMI.

L'attività fideiussoria è disciplinata dalla legge federale del 6 ottobre 2006 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese e dall'ordinanza del 12 giugno 2015 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese.

Il 19 giugno 2015 il consigliere agli Stati Comte ha depositato la mozione 15.3792, in cui chiedeva di aumentare fino a un milione di franchi l'importo massimo delle fideiussioni alle PMI. Ritenendo che, in generale, un mercato dei crediti funzionante non dovrebbe necessitare di maggiori interventi dello Stato e considerando le fideiussioni uno strumento finanziario ad alto rischio, il Consiglio federale ha proposto di respingere la mozione. Il 17 marzo 2016 il Parlamento l'ha invece accolta, e ha incaricato il Consiglio federale di elaborare un progetto di modifica della legge federale del 6 ottobre 2006 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle PMI. Il primo avamprogetto trattato nel presente rapporto riguarda questa modifica. In conseguenza della revisione della legge, il Consiglio federale ha inoltre chiesto al Parlamento di stralciare la mozione Comte.

1.2 Legge federale sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi d'interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali

Il secondo avamprogetto sottoposto al Parlamento concerne la legge federale sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi d'interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali (di seguito LCFide). Si tratta di uno strumento normativo di politica regionale, risalente agli anni Settanta, destinato a promuovere la piccola industria e l'artigianato nelle regioni comprese nel suo campo d'applicazione. Quest'ultimo da quando, nel 2008, è stata avviata la Nuova politica regionale della Confederazione, coincide con quello della legge federale sulla politica regionale. Inoltre la Confederazione promuove il sistema delle fideiussioni per le PMI tramite la legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese: in questo modo può agevolare il

finanziamento delle PMI situate su tutto il territorio nazionale. Ciò ha comportato un forte calo del volume di garanzie concesse in virtù della LCFide che pertanto, come strumento di politica regionale, non assolve più alcuna funzione.

Al fini dell'esecuzione della LCFide, la Cooperativa svizzera di fideiussione per l'artigianato (di seguito «Centrale di fideiussione») svolgeva un ruolo importante: la legge in questione e la sua ordinanza d'applicazione le attribuivano diversi compiti attuativi. In considerazione degli sviluppi in atto nel sistema di fideiussione, la Centrale di fideiussione ha deciso di sciogliersi e alla fine del 2016 ha cessato le attività. Perciò allo stato attuale la LCFide non potrebbe più essere applicata regolarmente. Il Consiglio federale chiede al Parlamento di abrogarla definitivamente.

1.3 Consultazione

Il 5 aprile 2017 il Consiglio federale ha avviato una procedura di consultazione concernente i due avamprogetti di cui sopra: la revisione parziale delle legge sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese e l'abrogazione della LCFide. Il presente rapporto informa sui risultati della consultazione.

Primo avamprogetto: revisione della legge sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle PMI. La revisione verte principalmente su tre aspetti:

o aumento del limite delle fideiussioni: da 500 000 a 1 milione di franchi (art. 6);

o adeguamento del principio di sussidiarietà (art. 2);

o riduzione del contributo federale alle spese d'amministrazione a carico delle organizzazioni, se queste distribuiscono un avanzo netto ai soci o ai proprietari (art. 7).

Secondo avamprogetto: abrogazione della LCFide in conseguenza della liquidazione della Centrale di fideiussione, l'organo a cui spettava l'attuazione della legge. Le operazioni ancora in corso, inerenti a fideiussioni e contributi sui costi di interessi, proseguiranno fino alla loro scadenza ordinaria.

La documentazione relativa alla procedura di consultazione è stata trasmessa a Cantoni, partiti, associazioni mantello nazionali di Comuni, città e regioni di montagna, associazioni nazionali di categoria e organizzazioni di fideiussione. L'avvio della consultazione è stato comunicato sul sito Internet dell'Amministrazione federale; la procedura è terminata il 12 luglio 2017.

2 Partecipazione alla procedura di consultazione

I seguenti enti e organizzazioni, interpellati ufficialmente (destinatari della consultazione), hanno trasmesso un parere:

- tutti i 26 Cantoni nonché la CDEP e la CDEP-SO;
- cinque partiti (PPD, PLR, I Verdi, PS, UDC);
- il SAB;
- economie suisse, USS, USAM; le organizzazioni di fideiussione BG Mitte, CF OST-SUD, Cautionnement romand e BG SAFFA.

Altre prese di posizione sono giunte dagli enti e dalle organizzazioni seguenti: FER, Swissmechanic, Swissmem, Swisspeers, Berner KMU, C.d.C. BL.

La SECO ha ricevuto complessivamente 47 pareri, di cui 41 trasmessi dai destinatari della consultazione.

Destinatari della consultazione e pareri pervenuti:

	Enti e organizzazioni invitati a esprimere un parere (destinatari della consultazione)	Pareri pervenuti
Cantoni e Conferenze cantonali	27	28
Partiti rappresentati nell'Assemblea federale	13	5
Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	3	1
Associazioni mantello nazionali dell'economia	8	3
Organizzazioni di fideiussione e altri ambienti interessati	4	10
Totale	55	47

Il rapporto sui risultati informa sui pareri pervenuti e ne riassume i contenuti in modo strutturato e senza giudizi di valore (art. 20 cpv. 1 OCo¹).

¹ Ordinanza sulla consultazione, RS 172.061.1

3 Sintesi dei risultati principali

3.1 Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

La revisione parziale della legge sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese viene accolta con ampio favore dai partecipanti alla consultazione (di seguito partecipanti). La revisione è approvata totalmente e incondizionatamente da 26 partecipanti. Altri quattro partecipanti la appoggiano con qualche riserva oppure non vi si oppongono. Un partecipante si è espresso solo sull'abrogazione della LCFide, ma non sulla revisione della legge sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese. Altri 16 partecipanti, pur appoggiando gli avamprogetti, propongono di modificarne singoli aspetti. Complessivamente sono pervenute 13 proposte di modifica diverse sotto il profilo dei contenuti.

Innalzare il limite delle fideiussioni

Un'ampia maggioranza dei partecipanti è favorevole all'innalzamento del limite delle fideiussioni.

Economiesuisse respinge l'aumento del limite delle fideiussioni a un milione di franchi (art. 6), ritenendo che il mercato creditizio in Svizzera funzioni bene e che dunque, in linea di principio, il ruolo dell'ente pubblico debba restare nei limiti attuali. Considerata l'attuale necessità, per la Confederazione, di contenere l'aumento delle spese, sarebbe inopportuno causare costi aggiuntivi. Economiesuisse segnala il rischio di effetti negativi sul piano economico: innalzando il limite delle fideiussioni non contribuisce al superamento di determinate inefficienze di mercato, ma può provocare, attraverso un'inefficiente assegnazione di crediti, un disfunzione dello Stato. Inoltre Economiesuisse è dell'opinione che le cooperative di fideiussione non siano preparate a gestire affari da un milione di franchi, non avendo le strutture necessarie per valutare e seguire con competenza le operazioni più importanti. Di conseguenza sarebbe da prevedere un aumento delle perdite, i cui costi ricadrebbero sulla Confederazione.

Swissmem non è pienamente convinta dell'opportunità di innalzare il limite delle fideiussioni, rilevandone alcuni aspetti critici. Lo strumento delle fideiussioni sarebbe poco conosciuto: secondo Swissmem una maggiore informazione permetterebbe di ottenere risultati uguali o migliori di quelli raggiungibili innalzando il limite delle fideiussioni, e nel contempo l'intervento dello Stato a sostegno delle PMI sarebbe più contenuto. I dubbi di Swissmem concernono anche l'effettiva necessità, per il mercato, di un raddoppio del limite di fideiussione e teme effetti controproducenti per le PMI più piccole. Nonostante queste riserve, Swissmem accoglie la proposta di aumento del limite.

BG SAFFA non contesta l'innalzamento del limite, pur non ritenendolo necessario ai fini dei reali bisogni della sua utenza. CF OST-SUD e GL manifestano dubbi, in particolare in relazione alla necessità, per il mercato, di un raddoppio del limite di fideiussione; l'innalzamento viene valutato criticamente anche da AG.

Titolo della legge

Cautionnement romand, USAM, CDEP-SO, VS, VD e GE chiedono di modificare il titolo della legge (versione tedesca). Il termine «*gewerbeorientiert*» sarebbe superato e non corrisponderebbe più allo scopo attuale della legge, diretta ad agevolare le PMI. Propongono di eliminare l'aggettivo in questione e di aggiungere l'espressione «*zu Gunsten der KMU*» o «*für KMU*». GE auspica che anche la versione francese venga modificata; in questo caso si tratterebbe di sostituire l'espressione «*petites et moyennes entreprises*» con il suo acronimo «*PME*».

Estendere la cerchia dei creditori

Per ragioni di interesse superiore, Swisspeers e Swissmechanic chiedono che la cerchia dei creditori non sia limitata soltanto alle banche. Secondo queste due organizzazioni essa dovrebbe poter comprendere anche le piattaforme di *lending*, che permettono a investitori privati e istituzionali (art. 1, 2, 3 e 4) di finanziare le PMI mediante la concessione di crediti.

CF OST-SUD, GL e AG vorrebbero che si esaminasse la possibilità di accordare fideiussioni anche a istituti finanziari non bancari: piattaforme di *crowdfunding*, società di *leasing*, assicurazioni, investitori privati oppure società di *venture capital*.

BG SAFFA auspica che la legge venga formulata in termini più ampi e generali, così da permettere maggiori margini di manovra sul mercato creditizio, soprattutto su quello delle forme di finanziamento alternative.

Partecipazione della Confederazione alle spese d'amministrazione delle organizzazioni di fideiussione

Tra le richieste avanzate da più partecipanti vi sono quelle relative al capoverso 1 dell'articolo 7, concernente la partecipazione della Confederazione alle spese d'amministrazione delle organizzazioni di fideiussione. Secondo BG Mitte, Cautonnement romand, VD, VS, NE, GE, CDEP-SO e FER, la formulazione scelta – in particolare l'espressione «in aggiunta ai Cantoni» – potrebbe, in determinate circostanze, causare dubbi o fraintendimenti. I partecipanti suddetti chiedono che sia eliminata e che la parte restante del capoverso 1 venga modificata nella forma.

Ridurre la partecipazione della Confederazione alle spese d'amministrazione in caso di distribuzione di un avanzo netto

CF OST-SUD, AG e FER rifiutano il nuovo capoverso 2 dell'articolo 7 – che prevede la riduzione della partecipazione della Confederazione alle spese d'amministrazione in caso di distribuzione di un avanzo netto a soci o proprietari – e ne chiedono lo stralcio.

3.2 Legge federale sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali

Anche l'abrogazione della LCFide viene accolta con ampio favore; è approvata senza riserve da 32 partecipanti. Dieci pareri concernevano soltanto la revisione totale della legge sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, e non prendevano in considerazione l'abrogazione della LCFide.

Il PPD appoggia l'abrogazione della LCFide, rilevando però nel contempo la necessità che la politica regionale della Confederazione continui a occuparsi delle regioni strutturalmente più deboli.

L'UDC condivide le ragioni dell'abrogazione della LCFide e non vi si oppone in alcun modo.

Il SAB deplora l'abrogazione della LCFide poiché si tratterebbe dell'ennesima misura in favore delle regioni montane che viene soppressa. Inoltre, diversamente dagli strumenti di politica regionale della Confederazione, la LCFide sarebbe indirizzata alle singole aziende. Visto il netto calo di domande, la proposta del Consiglio federale di abrogare la legge potrebbe anche essere condivisibile. Tuttavia, secondo il SAB, la politica regionale non può considerare unicamente i centri regionali e le cooperazioni interaziendali; dovrebbe invece continuare a favorire direttamente soprattutto le regioni strutturalmente più deboli e le singole aziende. In contropartita dell'abrogazione della LCFide il SAB chiede che la legge federale sulla politica regionale sia modificata e che vengano proposti altri strumenti importanti in favore delle regioni montane.

UR respinge l'abrogazione della LCFide. La nuova politica regionale della Confederazione (NPR) avrebbe già portato all'abrogazione della legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle

regioni montane (LIM), che permetteva anche l'attuazione di misure indirizzate alle singole imprese. Con l'abrogazione della LCFide si rinunciava a un importante strumento che consentiva questo tipo di interventi nell'ambito della NPR. UR ritiene che la Confederazione dovrebbe valutare in futuro la possibilità di reintrodurre – in casi particolari e nel quadro della NPR – misure di promozione destinate a singole aziende.

4 Commento ai singoli articoli

4.1 Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

4.1.1 Titolo della legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Cautionnement romand, CDEP-SO, VS, VD e GE chiedono che il titolo della versione tedesca venga modificato. L'aggettivo «*gewerbeorientiert*» sarebbe superato e non corrisponderebbe più allo scopo attuale della legge, diretta ad agevolare le PMI. Propongono di eliminare l'aggettivo in questione e di aggiungere l'espressione «*zu Gunsten der KMU*».

Anche l'USAM chiede di eliminare l'aggettivo «*gewerbeorientierte*» e propone di completare il titolo con l'espressione «*für KMU*».

GE auspica anche una modifica della versione francese; in questo caso si tratterebbe di sostituire l'espressione «*petites et moyennes entreprises*» con il suo acronimo «*PME*».

4.1.2 Articolo 1: Scopo

Cpv. 1:

BG SAFFA si dice attenta agli sviluppi in atto nel settore finanziario e ritiene che, considerato il livello costantemente basso dei tassi d'interesse, gli investitori continueranno a cercare possibilità di investimento alternative. Questa tendenza sarebbe ulteriormente rafforzata dall'introduzione di tassi negativi, e perciò nei prossimi anni anche in Svizzera il *crowdfunding* e il *crowdlending* potrebbero diventare forme finanziamento importanti. Si porrebbe così la questione relativa all'opportunità di tener conto fin d'ora di questi possibili sviluppi nella revisione della legge. Nell'interesse delle imprenditrici, BG SAFFA ritiene che ogni ulteriore possibilità di finanziamento debba essere valutata positivamente.

BG SAFFA chiede che sia esaminata una formulazione meno rigida, che consenta il ricorso a nuove modalità di finanziamento. La prima frase del capoverso 1 potrebbe essere modificata come segue: *La presente legge ha lo scopo di agevolare l'ottenimento di mutui bancari da parte di il finanziamento delle piccole e medie imprese in Svizzera efficienti e in grado di svilupparsi, mediante crediti bancari o altri strumenti equivalenti, alternativi e riconosciuti.*

4.1.3 Articolo 2: Principi della promozione

Lettera d

Secondo CF OST-SUD occorrerebbe valutare se includere nella copertura delle fideiussioni anche i finanziamenti ottenuti da istituti non bancari, e ritiene che ciò sarebbe in accordo con la proposta di modifica della lettera d. Tuttavia, qualora si mantenesse l'attuale restrizione – che permette soltanto le fideiussioni per crediti bancari – CF OST-SUD vorrebbe che la lettera d fosse precisata oppure soppressa, perché il mercato creditizio comprenderebbe, oltre alle banche, anche società di leasing, compagnie d'assicurazione, investitori privati, società di *venture capital* o piattaforme di *crowdfunding*.

4.1.4 Articolo 3: Beneficiari

Swisspeers e Swissmechanic chiedono che l'articolo 3 venga modificato. Oltre che alle banche, per ottenere crediti e mutui ci si dovrebbe poter rivolgere anche alle piattaforme di *lending*, che permettono alle PMI di attingere direttamente a finanziamenti privati e istituzionali. Nel caso di un'estensione dell'articolo 3, il ruolo svolto dalle cooperative di fideiussione resterebbe immutato: potrebbero però contrarre fideiussioni per garantire anche i finanziamenti reperiti tramite piattaforme di *lending*, non soltanto i crediti bancari. Secondo Swissmechanic questa liberalizzazione agevolerebbe considerevolmente il libero flusso dei capitali, e perciò oltre ad aiutare le PMI aprirebbe il mercato anche ad altri investitori.

AG auspica che, in considerazione degli sviluppi in atto sul mercato creditizio, concernenti ad esempio il *crowdfunding*, si valuti una modifica dell'articolo 3 che permetta la concessione di fideiussioni anche per crediti ottenuti da istituti non bancari, operazioni di leasing o forme diverse di finanziamento.

Anche secondo GL e CF OST-SUD andrebbe corretta l'attuale esplicita limitazione del campo d'applicazione, che consente soltanto operazioni con le banche, così da permettere la concessione di fideiussioni anche per i finanziamenti ottenuti da istituti non bancari.

BG SAFFA rileva che, nel caso in cui l'articolo 1 fosse modificato per includere strumenti di finanziamento alternativi, anche la prima frase dell'articolo 3 andrebbe completata nel modo seguente: «...o si avvalgono di altri strumenti equivalenti a questi ultimi, alternativi e riconosciuti».

4.1.5 Articolo 4: Condizioni di riconoscimento

Cpv. 1 lett. c

BG SAFFA rileva che nel caso in cui gli articoli 1 e 3 fossero modificati per includere strumenti di finanziamento alternativi, anche l'articolo 4 capoverso 1 lettera c andrebbe completato nel modo seguente: «...indipendenti dai creditori o dai partner di finanziamento ...»

4.1.6 Articolo 6: Limite della fideiussione e contributo della Confederazione alla copertura delle perdite

Cpv. 1

CF OST-SUD non ha nulla da obiettare in relazione ai contenuti della proposta di modifica dell'articolo 6. Accetta la decisione del Parlamento di aumentare il limite di fideiussione, anche se dal suo punto di vista non sarebbe necessario. L'ammontare medio degli importi per cui sono richieste le fideiussioni alle quattro organizzazioni riconosciute si situerebbe molto al di sotto degli attuali 500 000 franchi. È quanto risulta anche dalle cifre presentate nel rendiconto 2016 della banca di fideiussione del Baden-Württemberg con sede a Stoccarda. In quel caso il limite di impegno è fissato a 1,25 milioni di euro, ma la media degli importi oggetto delle richieste è 242 600 euro.

BG SAFFA è disposta ad accettare un innalzamento del limite di fideiussione, anche se esso non corrisponde ai bisogni effettivi delle sue utenti.

GL ritiene che raddoppiare il limite di fideiussione per portarlo a un milione di franchi sia inutile, perché non corrisponderebbe a una reale esigenza del mercato.

AG si pone criticamente nei confronti dell'innalzamento del limite di fideiussione: dubita che sia conciliabile con l'esigenza di destinare le fideiussioni sostenute dallo Stato soprattutto al finanziamento delle imprese medio-piccole e di quelle più giovani.

Swissmem manifesta dubbi e critiche in merito all'aumento del limite di fideiussione:

- secondo uno studio che la SECO ha commissionato nel giugno 2017² all'Istituto per i servizi finanziari di Zugo, lo strumento delle fideiussioni sarebbe quasi sconosciuto da molti operatori del settore delle PMI. Con una maggiore informazione si potrebbero ottenere risultati uguali o migliori di quelli raggiungibili innalzando il limite delle fideiussioni. Nel contempo l'intervento dello Stato a sostegno delle PMI sarebbe più contenuto. L'aumento del limite di fideiussione comporterebbe in ogni caso maggiori rischi finanziari per la Confederazione;
- una grande maggioranza degli impegni di fideiussione contratti in favore delle imprese MEM riguardano importi compresi tra 100 000 e 300 000 franchi, che non raggiungono mai il limite vigente. I margini di manovra consentiti dall'attuale limite di fideiussioni sarebbero sfruttati soltanto in piccola parte. Resterebbe pertanto da dimostrare l'effettiva necessità di aumentarlo;
- le banche di credito ordinario sarebbero scarsamente interessate alle fideiussioni a causa delle spese di liquidazione, troppo elevate in rapporto al fabbisogno di credito delle PMI. L'aumento del limite di fideiussione potrebbe rivelarsi controproducente, spingendo le banche a concentrarsi sugli importi di credito maggiori e a trascurare così le PMI più piccole.

Nonostante ciò, Swissmem appoggia l'innalzamento del limite di fideiussione.

Per le ragioni seguenti Economiesuisse invece respinge l'innalzamento del limite delle fideiussioni a un milione di franchi:

- il mercato creditizio in Svizzera è in buone condizioni: è quanto emergerebbe dagli studi della SECO e del gruppo di lavoro della Confederazione «Mercato del credito alle PMI». Il funzionamento del sistema non sarebbe stato compromesso nemmeno dalla forza persistente del franco; e se complessivamente il mercato creditizio funziona molto bene, anche in periodi economicamente difficili, il ruolo dell'ente pubblico dovrebbe restare nei limiti attuali;
- la Confederazione dovrebbe assumersi costi aggiuntivi per diversi milioni di franchi all'anno. In una fase in cui la Confederazione sarebbe tenuta ad arginare la crescita delle spese a suo carico, questo aumento sarebbe inopportuno;
- l'innalzamento del limite di fideiussione sarebbe dannoso anche sotto il profilo economico. Il mancato ottenimento di credito da parte di una PMI non sarebbe un fallimento del mercato, al contrario. Spetterebbe infatti al mercato decidere quali attività finanziare, e la mancata assegnazione di crediti sarebbe frutto di una scelta razionale dovuta alla debolezza del progetto da finanziare. Se, tramite le fideiussioni, la Confederazione accogliesse in misura crescente questo tipo di richieste di credito, si giungerebbe inevitabilmente a un'allocazione inefficiente di risorse già scarse e, di conseguenza, a una perdita di ricchezza. Perciò l'innalzamento del limite di fideiussione, oltre a non favorire l'efficienza del mercato, renderebbe meno efficace l'intervento statale;

² Studio 2016 sul finanziamento delle PMI in Svizzera; Istituto per i servizi finanziari di Zugo (IFZ) Scuola Universitaria Professionale di Lucerna – Economia; svolto su incarico della SECO, luglio 2017
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen/Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Standortf_ordnung/studien/studie-zur-finanzierung-der-kmu-in-der-schweiz-2016.html

- le cooperative di fideiussione non sarebbero preparate a gestire affari da un milione di franchi. Da un lato la capacità delle tre cooperative di fideiussione di assumere rischi sarebbe insufficiente, vista la loro dotazione di capitale proprio, e ciò avrebbe conseguenze finanziarie per la Confederazione, se questa dovesse assumere parte della ricapitalizzazione. Dall'altro, mancherebbero le strutture necessarie per valutare e seguire con competenza le operazioni più importanti: perciò sarebbero da prevedere quote di perdite più elevate, i cui costi andrebbero a carico della Confederazione. Quest'ultima si assume infatti il 65 per cento della perdita.

4.1.7 Articolo 7: Spese d'amministrazione

Cpv. 1

BG Mitte, Cautionnement romand, CDEP-SO, FER nonché VD, VS, NE e GE chiedono che la formulazione del capoverso 1 («*la Confederazione partecipa in aggiunta ai Cantoni alle spese d'amministrazione che le organizzazioni sostengono per la concessione di fideiussioni*») venga modificata, ritenendo che potrebbe, in determinate circostanze, causare dubbi o fraintendimenti. Propongono la formulazione seguente: «*La Confederazione partecipa alle spese d'amministrazione a carico delle organizzazioni risultanti dalla concessione di fideiussioni*».

BG SAFFA condivide invece pienamente il mantenimento, nella legge, del riferimento esplicito al ruolo sussidiario dei Cantoni. In questo modo risulterebbe evidente la loro importanza per il settore delle fideiussioni in Svizzera.

Anche CF OST-SUD approva la netta separazione, sul piano finanziario, dei ruoli di Confederazione e Cantoni in relazione alle indennità, così come prevista nel quadro della modifica della legge. Tuttavia CF OST-SUD condivide solo in parte le note esplicative relative alla modifica di questo capoverso, e avrebbe auspicato la presentazione di un quadro dettagliato dei contributi cantonali, poiché questi vengono ripartiti in modo chiaramente disomogeneo tra le diverse organizzazioni di fideiussione.

Cpv. 2

CF OST-SUD, FER e AG chiedono che il nuovo capoverso 2 venga soppresso. I soci devono poter partecipare ai benefici derivanti da una gestione redditizia delle cooperative e ricevere una compensazione adeguata per i rischi di cui si fanno carico.

Il 64 per cento delle quote societarie di CF OST-SUD, di cui AG detiene una parte, sarebbero possedute da associazioni professionali e federazioni di arti e mestieri. Secondo AG queste organizzazioni dovrebbero essere incentivate finanziariamente a rimanere associate. Sarebbe opportuno ricompensare, in misura modesta, questa fiducia versando interessi sulla quota di partecipazione.

A sostegno della sua richiesta di sopprimere il capoverso 2, CF OST-SUD adduce le ragioni seguenti:

- negli ultimi quattro anni CF OST-SUD avrebbe realizzato utili per 2,4 milioni di franchi che non proverrebbero da attività operative dirette. CF OST-SUD non beneficia di mutui della Confederazione di grado posteriore. Per ragioni storiche, CF OST-SUD dispone di valori patrimoniali consistenti che, per aumentare il capitale proprio e la solvibilità, non sono stati allocati presso una società diversa. Per questo motivo, l'esigenza di distribuire un avanzo netto ai soci sarebbe giustificata;
- anche in futuro, dopo la revisione parziale della legge, se adempiono al mandato di prestazioni conferito loro tramite la SECO le organizzazioni di fideiussione dovrebbero poter utilizzare a loro discrezione e senza restrizioni i contributi alle spese d'amministrazione;
- stando a CF OST-SUD non sarebbe chiaro il motivo per cui nella legge soltanto la distribuzione dell'avanzo netto ai soci sia considerata motivo di riduzione del contributo

alle spese d'amministrazione. I motivi di riduzione previsti dall'attuale convenzione sugli aiuti finanziari sottoscritta dal DEFR con le diverse organizzazioni di fideiussione (capitolo 5, principi fondamentali della collaborazione) – vale a dire violazioni contrattuali, rifiuto dei colloqui di controlling o mancato rispetto di termini – secondo CF OST-SUD, pur essendo più gravi, non sarebbero stati presi in considerazione per la revisione parziale della legge.

4.1.8 Articoli 5 e 8–14

Nessun parere pervenuto.

4.2 Legge federale sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi d'interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali

4.2.1 Unico articolo: abrogazione della LCFide

Nessun parere fa espressamente riferimento al tenore dell'articolo.

4.2.2 Disposizioni transitorie

Nessun parere concerne le disposizioni transitorie.

5 Allegato: Lista dei partecipanti alla procedura di consultazione

1. Cantoni

AG	Cantone di Argovia
AI	Cantone di Appenzello Interno
AR	Cantone di Appenzello Esterno
BE	Cantone di Berna
BL	Cantone di Basilea Campagna
BS	Cantone di Basilea Città
FR	Cantone di Friburgo
GE	Cantone di Ginevra
GL	Cantone di Glarona
GR	Cantone dei Grigioni
JU	Cantone del Giura
LU	Cantone di Lucerna
NE	Cantone di Neuchâtel
NW	Cantone di Nidvaldo
OW	Cantone di Obvaldo
SG	Cantone di San Gallo
SH	Cantone di Sciaffusa
SO	Cantone di Soletta
SZ	Cantone di Svitto
TG	Cantone di Turgovia
TI	Cantone Ticino
UR	Cantone di Uri
VD	Cantone di Vaud
VS	Cantone del Vallese
ZG	Cantone di Zugo
ZH	Cantone di Zurigo

CDEP	Conferenza dei direttori cantonali dell'economia pubblica
CDEP-SO	Conférence des Chefs de Département de l'Economie publique de Suisse occidentale

2. Partiti politici

I Verdi	I Verdi
PLR	Partito liberale-radical
PPD	Partito popolare democratico
PS	Partito socialista
UDC	Unione democratica di centro

3. Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle Regioni di montagna

SAB	Gruppo svizzero per le regioni di montagna
-----	--

4. Associazioni mantello nazionali dell'economia

economiesuisse	Federazione delle imprese svizzere
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri
USS	Unione sindacale svizzera

5. Organizzazioni di fideiussione e altre cerchie interessate

Berner KMU	Associazione delle piccole e medie imprese del Cantone di Berna
BG Mitte	BG Mitte, cooperativa di fideiussione per PMI
BG SAFFA	SAFFA, cooperativa di fideiussione
C.d.C. BL	Camera di commercio di Basilea Campagna
CF OST-SUD	BG Ost-Süd, cooperativa di fideiussione per PMI
CR	Cautionnement romand, società cooperativa
FER	Fédération des Entreprises Romandes
Swissmechanic	Associazione delle piccole e medie imprese del ramo MEM
Swissmem	Associazione che raggruppa le imprese dell'industria MEM
Swisspeers	Swisspeers AG, Winterthur